Spa Autovie Venete
21/10/2020 Atti/5214

S.p.A. AUTOVIE VENETE

DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 1 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito

dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120

OGGETTO: Impianti controllo accessi cabine

Impegno di spesa n. 2749/20 dd 02/07/2020

PREMESSO CHE

- la Direzione Esercizio ha richiesto di adeguare i livelli di sicurezza perimetrale anche nell'ambito dell'esercizio autostradale;
- l'attuale condizione prevede un accesso in cabina non profilato, ma tramite un identificativo identico per tutte le stazioni autostradali, non viene utilizzato il badge dipendente;
- l'obiettivo è garantire i processi rivolti alla protezione del Business e della Reputation con l'adozione di strategie rispondenti alle richieste del GDPR in termini di identificazione, gestione di Data Breach ed Accountability (responsabilità);
- sono stati aggiornati vari impianti controllo accessi presenti nei tunnel di stazione, con una rivisitazione delle chiavi di accesso ai vari armadi tecnologici di stazione: tuttora sono in fase di configurazione le "Bacheche Controllo Accessi", il cui obiettivo è la classificazione e la certificazione univoca, tramite tecnologia RFDI, di ogni singola chiave per accedere alle Sale Tecnologiche, Sale UPS e Uffici Caselli autostradali;
- gli impianti, tramite opportuni sistemi di interfacciamento, dovranno essere "collegati/configurati" alla centrale di "Gestione degli impianti Controllo Accessi aziendale": la piattaforma software è configurata su macchina virtuale all'interno

del Data Center Aziendale;

- è necessario interfacciare i nuovi impianti con la piattaforma Ipbadge utilizzata dalla scrivente per la gestione di tutti gli impianti controllo accessi aziendali (gestione centralizzata degli allarmi, dei profili ed in grado di raccogliere e gestire tramite definiti processi di sicurezza perimetrale);
- nella progettazione è risultato evidente che le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati pertanto è necessario concordare una data per il sopralluogo;
- la fornitura in opera in oggetto è inserita nel programma biennale della Società formulato ai sensi del comma 6, dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la modalità di acquisizione della fornitura in opera è l'acquisto;
- la durata della fornitura in opera è fissata in 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio predisposto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- l'importo della fornitura in opera è stimato pari a € 72.909,21 al netto dell'IVA e comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 165,21;
- la fornitura rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Sistemi Informativi;
- la fornitura in opera in oggetto rientra nella categoria merceologica "04A.FORN1406 - Rilevatori di accesso e presenze" dell'elenco fornitori della Società;
- ai sensi del comma 1, art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appalto non è stato suddiviso in lotti separati al fine di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa attraverso una gestione globale dell'appalto;
- è stato emesso l'impegno di spesa n. 2749/20;

- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare la fornitura in opera in oggetto.

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Aldo Berti, Direttore di Sviluppo Organizzazione ed Innovazione della S.p.A. Autovie Venete, giusto atto di nomina Atti/940 del 14/03/2019;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è Fabiano Tuniz, Responsabile dell'Unità Organizzativa Sistemi Informativi così come previsto dall'Ordine di Servizio n.43 prot. Int/4843 del 23.12.2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, previo esperimento di Valutazione Comparativa di Preventivi (VCP) ai sensi dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020);
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto quale criterio di individuazione del miglior preventivo il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 10, dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020);
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata alla presente determina;
- ai sensi del comma 3, art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., è stato elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze che sarà allegato al contratto e che quantifica i costi della sicurezza in euro 165,21.

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, e in particolare gli art. 29, 32;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 così come convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, ed in particolare l'art. 1;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 26;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare l'art. 3;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 ed in particolare l'art. 7;
- la procura speciale conferita al dott. Aldo Berti, Direttore Sviluppo Organizzazione ed Innovazione, in data 28 novembre 2017, con atto autenticato dal Notaio Tomaso Giordano di Trieste, rep. 2042 racc. 1317;

****

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società 24 luglio 2020, in ragione della procura speciale del 28 novembre 2017, rilasciata con atto autenticato dal notaio Camillo Giordano di Trieste, repertorio n. 2042 racc. 1317, il dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione svolge i compiti che il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione di contrarre.

****

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE SVILUPPO ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, per la fornitura in oggetto, previo esperimento di una Valutazione Comparativa di Preventivi-a (VCP) ai sensi dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia;
- di demandare all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi l'avvio di una fase di pre-qualifica di tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica "04A.FORN1406 - Rilevatori di accesso e presenze" dell'elenco fornitori della Società, al fine di:
  - determinare, per ciascuno di essi, l'interesse a proporre offerta, ovvero la capacità di effettuare la fornitura in opera;
  - garantire il maggior numero di proposte economiche, considerando anche la tipologia dei componenti richiesti (sistemi accessi);
- che l'Operatore Economico dovrà presentare la scheda del prodotto "Controllo Accessi": la stessa dovrà assicurare le compatibilità tecnica come da caratteristiche tecniche indicate nella "Scheda componenti terminali controllo accessi";
- di escludere dalla procedura l'Operatore Economico PROCNE S.r.l. aggiudicatario di recenti analoghe forniture;
- di indicare nella Valutazione Comparativa di Preventivi l'importo lordo di € 72.909,21 al netto dell'IVA, comprensivo di Euro 165,21 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di adottare quale criterio per l'individuazione del miglio preventivo il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 10, dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020;
- di individuare la durata della fornitura in opera in 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio predisposto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota allegata alla presente determina che contestualmente è approvata e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di fissare, per ogni giorno di ritardo nel completamento di ogni singola fase della fornitura in oggetto, una penale pari all'1 ‰ (Euro uno ogni mille) dell'intero importo netto contrattuale;
- di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e della Legge 190/2012 e s.m.i.;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'I.d.S. n. 2749/20 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento e la Stazione appaltante dichiarano che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tra essi e gli operatori economici da consultare.

****

Palmanova, 14/10/2020

IL DIRETTORE

SVILUPPO ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE e

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott. Aldo Berti

.....

IL RESPONSABILE

UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMI INFORMATIVI

Fabiano Tùniz

.....

PEO/SI

Pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 14/12/2020